

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera		
<p>Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) Gela Tel. 0933/1966757 – Fax 0933/823425 e-mail cllic82400r@istruzione.it pec cllic82400r@pec.istruzione.it <u>CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE UFKSL8</u></p>				

REGOLAMENTO UTILIZZO SPAZI INTERNI

ai genitori degli allievi
a tutto il personale scolastico
alle associazioni società sportive
a soggetti terzi autorizzati a qualunque titolo

Al sito della scuola

Oggetto: Disposizioni sull'utilizzo degli spazi esterni di pertinenza dell'IC "GELA E BUTERA" a. s. 2024-25 – Plesso Mattei / Plesso N. Mandela / Plesso Madre Teresa di Calcutta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni;

Sentito il Consiglio di Istituto in data 31/10/2024;

Considerata l'assoluta necessità di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di ritrovo degli studenti e del personale della scuola per le emergenze e nel caso di evacuazione dell'Istituto;

Considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le manovre ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco o alle

ambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi comunque impiegati per le necessità della scuola;

Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola edell'utenza, nell'accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. ed i.;

Vista la necessità di garantire l'incolumità degli studenti e dei docenti durante lo svolgimento delle attività didattiche;

Considerato che gli spazi di pertinenza dell'Istituto, di cui all'oggetto, non devono essere utilizzati in maniera impropria dall'utenza o da altri soggetti terzi esterni rispetto alla Scuola;

Considerato che un utilizzo disordinato e non coordinato degli spazi non garantisce l'incolumità delle persone e il buon funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza sia sui luoghi di lavoro e sia individuale;

Vista la limitata capienza dello spazio destinato al parcheggio che non consente di soddisfare completamente la sosta di tutti gli autoveicoli e dei motocicli della potenziale utenza;

Considerato che, spesso, nei cortili della scuola si introducono, stazionano e sostano auto e moto, non riconducibili a soggetti scolastici;

Considerata la necessità di regolamentare l'accesso e l'uscita dalla scuola degli autoveicoli e dei motoveicoli;

Tenuto conto dell'impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola a causa dell'insufficiente organico del personale scolastico;

Considerata la necessità di non far transitare all'interno del cortile scolastico autoveicoli od altri mezzi, se non per cause di estrema ed impellente necessità;

Sentito il RSPP ed avendo acquisito il benessere operativo, si elencano di seguito, l'articolato della presente disposizione:

Art. 1 Autorizzazioni all'utilizzo del parcheggio dei cortili interni

1. L'accesso, il transito e il parcheggio nei cortili interni dell'Istituto sono consentiti esclusivamente al personale scolastico dell'Istituto, negli orari predisposti dal successivo comma 7, nonché alle persone individuate dal successivo comma.
2. E' consentito l'ingresso alle vetture:
 - che accompagnano disabili

- ai dipendenti della mensa esclusivamente nei periodi e negli orari di servizio e/o per le operazioni di carico/scarico di derrate alimentari e/o altro materiale.
 - ai Vigili del fuoco, nell'esercizio dei loro interventi
 - alle ambulanze, nell'esercizio dei loro interventi
 - alla protezione civile, nell'esercizio dei loro interventi
 - alle forze dell'ordine, nell'esercizio dei loro interventi
 - ai mezzi del Comune o di ditte specializzate per interventi di manutenzione
 - ad ospiti eventuali o ad altre persone espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico e/o dal DSGA
3. Al Dirigente Scolastico viene riservata la possibilità di concedere permessi di accesso temporanei a seguito di motivate richieste.
 4. Il DS, sentito il RSPP, stabilisce gli spazi adibiti a parcheggio di autovetture e motocicli.
 5. Le zone adibite a parcheggio per il personale scolastico sono segnalate dalla striscia bianca della strada che porta dall'ingresso di via Butera all'uscita da via Lecce.
 6. Il personale scolastico da autorizzare dovrà presentare apposita domanda, secondo le modalità descritte nell'articolo 3 di questo regolamento.
 7. Il cortile interno del plesso N. Mandela / Madre Teresa di Calcutta in oggetto rimarrà chiuso dalle ore 8,00 alle ore 13,35.
 8. L'area interna del plesso Mattei e del plesso M.T. di Calcutta/N. Mandela (lato via Velasquez) sarà utilizzata per l'ingresso degli autoveicoli del personale della scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00.
 9. I collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare l'accesso al cortile nei casi di urgenza, emergenza o manutenzione e possono essere delegati dal Dirigente scolastico al controllo dei permessi alla sosta.
 10. I posti adibiti al parcheggio di autoveicoli sono individuati in modo da consentire che gli interventi di urgenza, di emergenza o di manutenzione abbiano luogo in condizioni di sicurezza e di funzionalità.

Art.2 Divieti

1. E' vietato l'uso ai genitori per la sosta di autovetture, anche temporanea, e a tutti coloro non espressamente autorizzati dal Dirigente scolastico
2. E' assolutamente vietato parcheggiare autoveicoli in spazi diversi da quelli delimitati dalle righe bianche e i veicoli dovranno essere disposti, nelle aree ad essi destinate di cui sopra, in maniera ordinata, senza creare situazioni di pericolo e consentendo l'uso razionale dei parcheggi.
3. E' sempre assolutamente vietato, tranne per i casi contemplati dall'art 1, c.2 e dall'art.6 c.1, parcheggiare all'interno del cortile davanti all'ingresso

- principale della scuola.
4. E' vietato parcheggiare in luoghi che impediscano l'accesso alle scale.
 5. E' assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente.

Art.3 Autorizzazioni

1. Il personale docente e non interessato a usufruire dei parcheggi, dovrà presentare apposita domanda, con modulo prestampato reperibile in segreteria o sul sito dell'Istituto: l'inoltro della domanda comporta l'accettazione integrale del presente regolamento.
2. Il permesso è fornito ad ogni richiedente; esso è personale, non è cedibile e va esposto sul cruscotto del veicolo.
3. Comportamenti che non si attengano al presente regolamento potranno causare l'adozione di provvedimenti conseguenti, fino alla revoca dell'autorizzazione all'interessato.
4. Agli allievi è consentito lasciare la propria bicicletta all'interno del cortile esclusivamente nell'apposita rastrelliera; la bicicletta va assicurata con apposito sistema di sicurezza, a cura dell'interessato.

Art.4 Responsabilità

1. La zona di sosta è incustodita, pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti e/o danneggiamenti e/o manomissioni a qualunque titolo subiti dai veicoli parcheggiati.
2. La scuola si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligo di risarcimento riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida o la sosta di veicoli all'interno delle aree di pertinenza della medesima proprietario e/o dall'autista del veicolo, pertanto qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia, imprudenza o dall'inosservanza della presente direttiva, comporta responsabilità personali esercenti la responsabilità genitoriale, per i minorenni e fa scattare automaticamente la revoca immediata e definitiva, senza possibilità di appello, del permesso concesso per l'utilizzo degli spazi a parcheggio interni;
3. Nella fattispecie dei commi precedenti si comprendono anche le biciclette di cui all'art.2, comma 4.
4. Qualsiasi incidente provocato dall'inosservanza del presente regolamento comporta responsabilità individuali, sanzionate se ne ricorrono i termini;

Art.5 Provvedimenti in caso di inosservanza e/o inadempienza

1. In caso di difficoltà e/o di difformità` dell'utilizzo degli spazi prestabiliti per il parcheggio, il Dirigente scolastico adotterà` specifici provvedimenti, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione delle auto che determinano intralci all'uso razionale degli spazi adibiti a parcheggio, prevedendo anche l'intervento di ditte specializzate e/o convenzionate, con costi a carico del trasgressore.

Art. 6 Derghe

1. E' fatta deroga a questo regolamento per il periodo in cui si svolgono le attività che abbiano luogo senza la presenza degli alunni. Eccezione all'ingresso degli autoveicoli sarà consentito esclusivamente nei casi di pioggia intensa e/o condizioni atmosferiche particolarmente gravi e segnalati dagli organi competenti.
2. In ogni caso, tutti gli eventuali utilizzatori del parcheggio, sono tenuti alla stretta osservanza, anche nei periodi di cui al comma precedente, delle stesse regole segnalate negli articoli precedenti, e in particolare agli articoli 1,2,4 e 5.
3. Gli utenti che non rispetteranno il presente regolamento saranno sanzionati dal Dirigente Scolastico, secondo le procedure previste dalle normative.

Art.7 Utilizzo del parcheggio da parte di terzi con particolari convenzioni; utilizzo dei locali

1. Per tutte le attività extrascolastiche che si svolgono all'interno dell'edificio scolastico, tutti gli utenti autorizzati, dovranno osservare scrupolosamente le norme successive.

A) Associazioni sportive e altre associazioni

2. E' ammesso il parcheggio di autovetture e/o motocicli all'interno del cortile antistante alle palestre solo ed esclusivamente agli istruttori delle società sportive. Queste ultime dovranno produrre all'inizio di ogni anno scolastico un elenco degli istruttori da autorizzare per l'uso del parcheggio, con l'indicazione della targa del veicolo abitualmente utilizzato o altro automezzo o motociclo, sostitutivo, rispetto al mezzo utilizzato abitualmente; sarà consegnato un contrassegno che dovrà essere esposto in evidenza sul mezzo utilizzato.
3. Eventuali mezzi sprovvisti di contrassegno potranno essere oggetto di misure restrittive e/o rimossi con spese a carico del trasgressore.
4. Il cancello di via P. Picasso / via Velasquez dovrà rimanere sempre chiuso al pubblico. I gestori delle attività sportive dovranno curare che:
 - il suddetto cancello resti sempre chiuso;
 - l'ingresso e l'uscita degli allievi e degli eventuali

- accompagnatori avvenga sempre ed esclusivamente attraverso il cancelletto pedonale;
- gli eventuali accompagnatori si trattengano per il tempo strettamente necessario per lasciare/prelevare gli allievi;
 - non ci sia la presenza di minori non custoditi.
5. I docenti e gli utenti potranno utilizzare per l'entrata e l'uscita gli appositi cancelli pedonali su via Velasquez per le palestre ubicate nella zona Cantina Sociale;
 6. I docenti e gli utenti potranno utilizzare per l'entrata il cancello su via Butera ed uscita dalla via Lecce per le palestre ubicate nel plesso Mattei centrale;
 7. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo da parte degli enti di cui ai punti A e B potrà comportare l'adozione di provvedimenti conseguenti, fino alla sospensione o alla revoca del permesso di accesso al parcheggio.
 8. Si rammenta che qualunque tipo di manifestazione differente dall'utilizzo normale dei locali concessi dovrà sempre essere autorizzata preventivamente, per iscritto, dal Dirigente scolastico.
 9. La domanda per l'effettuazione di tali manifestazioni dovrà essere prodotta con largo anticipo e comunque almeno quindici giorni lavorativi, prima dell'effettuazione della stessa.

La presente ha carattere dispositivo e viene emanata anche per tutelare il personale e gli utenti da eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni prodotti dall'inosservanza delle disposizioni suddette, nonché dalle norme legislative che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola.

Il presente regolamento è valevole dalla data odierna per l'anno scolastico 2024-2025 e per gli anni scolastici successivi, salvo eventuali modifiche e integrazioni che potranno essere apportate, ed è immediatamente esigibile a termine normativo e di Legge. Il presente regolamento sarà rivisto, così come da delibera del Consiglio di Istituto del 31/10/2024 alla data del 20 dicembre c.a. per definire gli adattamenti opportuni.